

Art. 13

26304 - 21



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -

RESPONSABILITÀ
SANITARIA

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Ud. 25/03/2021 - UP

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

R.G.N. 5799/2019

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

non 26304
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5799/2019 proposto da:

_____, elettivamente domiciliato presso
l'indirizzo telematico indicato in ricorso dall'avv.to _____
_____, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

e _____), elettivamente domiciliate in
PIAZZA _____ presso lo studio dell'avvocato _____
ROMA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato _____

- *controricorrenti* -


nonché

2021
971

- intimati -

avverso la sentenza n. 1094/2018 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 30/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/03/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 30/6/2018, la Corte d'appello di Genova, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato, tra gli altri, _____ al risarcimento, in favore di _____

_____, in proprio e quali eredi di _____, dei danni dagli stessi subiti in conseguenza del decesso della propria congiunta, _____, verificatosi a causa della terapia radiologica e della chemioterapia necessitati dal carcinoma mammario dalla stessa sofferto, tardivamente diagnosticato anche per responsabilità del _____, in qualità di ecografista.

2. A fondamento della decisione assunta, circa la responsabilità del _____ per la mancata tempestiva diagnosi del carcinoma, la corte territoriale ha evidenziato come, dall'indagine ecografica disposta sulla paziente in sede diagnostica dal _____ fosse emersa la piena rilevabilità, "con ottima affidabilità", dell'alterazione neoplastica di 1,5 - 2,0 centimetri sofferta dalla _____, con il conseguente riconoscimento della responsabilità dell'ecografista, in ragione della piena visibilità ecografica del tumore, tenuto conto che l'indagine era stata condotta ben conoscendo la sede e il dubbio clinico in relazione ai quali era stata sollecitato l'esame da parte dell'oncologo, e senza che fosse emersa alcuna necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c..

3. Avverso la sentenza d'appello, _____ propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione, illustrato da successiva memoria.

4. La _____ (già _____), resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di successiva memoria.

5. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo d'impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell'art. 1176, co. 2, c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente sussunto la fattispecie concreta relativa alla responsabilità del [redacted] al paradigma della norma di cui all'art. 1176, co. 2, c.c., avendo la stessa erroneamente ritenuto che la condotta del [redacted] fosse configurabile alla stregua di un comportamento gravemente colposo, tenuto conto che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del giudizio d'appello aveva escluso la possibilità di esprimere pareri categorici al di là di ogni dubbio in ordine alla valutazione ecografica, con la conseguente possibilità di escludere la responsabilità dello stesso [redacted] là dove il criterio di valutazione della sua condotta fosse stato convenientemente identificato nel parametro dell'accertamento positivo oltre ogni ragionevole dubbio, e non già sulla base di una valutazione meramente probabilistica secondo il criterio del "più probabile che non".

2. La censura è inammissibile.

3. Osserva il Collegio come il giudice d'appello, nel valutare la specifica entità del comportamento tecnico richiesto all'odierno ricorrente in occasione del fatto oggetto dell'odierno giudizio, abbia espressamente sottolineato la mancata dimostrazione, da parte del medico interessato, che il caso allo stesso sottoposto fosse riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 2236 c.c. (in dissenso da quanto emerso in sede di c.t.u.), ossia che la vicenda diagnostica sottoposta al suo esame comportasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, suscettibili di restringere l'ambito della relativa responsabilità civile al solo dolo o alla colpa grave.

4. Al riguardo, la corte d'appello ha piuttosto evidenziato l'avvenuto rilievo, da parte del consulente tecnico d'ufficio, che le apparecchiature in uso all'epoca dei fatti garantivano la visibilità delle lesioni sovracentimetriche "con ottima affidabilità", e che, con forte probabilità, al tempo dell'indagine ecografica, la lesione tumorale non fosse di dimensioni inferiori a 15 o 20 mm e quindi rientrasse ampiamente nel *range* di visibilità ecografica in pressoché tutte le tipologie di mammelle, con la conseguente piena visibilità ecografica della lesione tumorale nel caso di specie, quantomeno alla stregua del criterio del 'più probabile che non' (pagg. 22-23 della sentenza impugnata).

5. Lo stesso giudice d'appello ha altresì sottolineato come il [redacted] ben fosse a conoscenza della sede in cui vi era un dubbio clinico, e che l'indagine tecnica era stata mirata proprio a seguito della sollecitazione proveniente dall'oncologo medico.

6. Ferma, dunque, l'avvenuta corretta attestazione dell'irrilevanza, nel caso di specie, dell'art. 2236 c.c., e la conseguente piena applicabilità, nella valutazione della condotta del [redacted], del parametro individuato dall'art. 1176, co. 2, c.c. (secondo cui "*nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*"), varrà sottolineare come, sul piano dell'apprezzamento critico del ragionamento probatorio condotto dal giudice d'appello, l'odierno ricorrente rischi di confondere impropriamente (segnatamente sul piano linguistico-concettuale, e dunque sul terreno operativo) le prospettive di valutazione concernenti, da un lato, l'accertamento del nesso di causalità tra l'operato del medico e l'evento sofferto dal danneggiato e, dall'altro, l'accertamento della colpa del sanitario nell'adempimento della propria prestazione.

7. Mentre, infatti, la prima indagine (quella sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile) deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello *standard* probatorio della relazione

causale investigata, al criterio del 'più probabile che non' (alternativo a quello della responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio' rilevante in sede penale) (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019, Rv. 654559 - 02), l'altra indagine (quella sulla colpa del sanitario e, dunque, sulla prospettabile negligenza, imprudenza o imperizia, dello stesso nell'adempimento della propria prestazione professionale), attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato (il comportamento difforme dalla regola cautelare) quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verifica di fatti certi (come nella specie, la rilevata conformazione della documentazione ecografica o la verificata identità della strumentazione ecografica utilizzata).

8. Tale modello di ragionamento si traduce, nel caso di specie, nella valutazione della correttezza dell'inferenza critica che autorizza l'affermazione del fatto (ignorato) consistito nella mancata osservazione e refertazione, da parte del [redacted] di una lesione tumorale avente dimensioni suscettibili di essere agevolmente osservate e refertate, quale conseguenza della verifica della strumentazione tecnica dallo stesso in concreto utilizzata e della conformazione della documentazione ecografica in suo possesso (fatti certi).

9. In questo senso – in modo non totalmente appropriato sul piano linguistico – il consulente tecnico d'ufficio si è riferito al criterio del "più probabile con non" con riguardo alla visibilità ecografica della lesione tumorale, là dove avrebbe più opportunamente dovuto esprimersi in termini di 'elevata attendibilità rappresentativa' del compendio probatorio acquisito circa la concreta rinvenibilità della lesione tumorale da parte di un medico ragionevolmente provveduto sul piano tecnico.

10. Converrà ammonire sulla necessità di tener conto della fondamentale distinzione che intercorre tra l'impiego funzionale del criterio del "più probabile che non" sul terreno della ricostruzione della relazione causale tra fatti (ricostruzione che attiene al piano epistemologico del rapporto tra 'fatto antecedente' e 'fatto conseguente', secondo quella particolare relazione che si dice 'causale', e che necessariamente richiede il riferimento a leggi scientifiche o a massime di esperienza costruite su basi probabilistiche), e l'impiego funzionale del criterio probabilistico (sempre in termini logico-baconiani, e non statistico-pascaliani) sul terreno della valutazione delle prove (che, viceversa, attiene all'intrinseca qualità rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato *thema probandum*), secondo una relazione probabilistica, tra 'fatto probante' e 'fatto probando', che non guarda all'osservazione scientifica di uno stato di cose (come nell'ambito della relazione causale) quanto piuttosto all'intrinseca intensità espressiva (in termini rappresentativi) della fonte di prova (del 'fatto probante').

11. Deve, conseguentemente, ritenersi erronea l'affermazione (caduta nell'eloquio critico dell'odierno ricorrente) che richiede, nella scelta tra diverse interpretazioni del compendio probatorio disponibile, quella che offra, in ipotesi, "la più probabile" (che non) intensità espressiva (in termini rappresentativi), poiché, sul terreno della responsabilità civile, la censura critica avanzata, in sede di legittimità, sulla valutazione logico-giuridica della diligenza di un determinato comportamento ricostruita senza l'utilizzazione del criterio del "più probabile che non" (rispetto al contenuto rappresentativo degli elementi probatori disponibili), non è di per sé suscettibile di intercettare un vizio di legittimità del ragionamento del giudice di merito, segnatamente laddove quest'ultimo, pur non avendo prescelto, sul piano dell'adeguatezza rappresentativa di un elemento probatorio, la configurazione probatoria "più probabilmente adeguata" (in termini espressivi), abbia co-

munque tratto inferenze critiche non illogiche, e dunque non censurabili in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (ossia, nei termini del vizio del ragionamento rappresentabile come abnormità rilevante ai fini dell'art. 132 n. 4 c.p.c.).

12. In altri termini, il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'"attendibilità" (come predicato della maggiore o minore 'congruità logica' dell'inferenza critica), poiché la (attuale) legge processuale civile non consente di censurare la legittimità della motivazione della sentenza, là dove la stessa si dipani in termini di (semplice) adeguatezza logica, pur non integrando l'opzione interpretativa del compendio probatorio dotata della più elevata probabilità di esattezza rappresentativa (sempre che non trasmodi nell'elaborazione di un testo logicamente abnorme, inidoneo a integrare il c.d. 'minimo costituzionale' della motivazione rilevante, ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c.).

13. Ciò posto, dovendo ritenersi che il giudice d'appello abbia tratto l'inferenza critica descritta con riguardo alla valutazione del comportamento del Sanguinetti in modo pienamente congruo sul piano logico-giuridico, l'odierna censura del ricorrente deve ritenersi, da un lato, tale da non cogliere con totale esattezza i termini della *ratio decidendi* posta a fondamento della decisione impugnata e, dall'altro, in ogni caso, tale da sollecitare un riesame nel merito della valutazione discrezionale compiuta dal giudice *a quo* circa il valore rappresentativo degli

elementi di prova utilizzati (in modo logicamente non abnorme): un riesame nel merito, come tale non consentito in sede di legittimità.

14. Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 25/3/2021.


Il Consigliere est.

Marco Dell'Utri




Il Presidente

Giacomo Travaglini



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

9

oggi 29 SET 2021

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA